

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 39

DEL 30/04/2010

O G G E T T O:

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE MISURE STRAORDINARIE URGENTI E SPERIMENTALI INTEGRATIVE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2003-2005 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 51 DEL 26/05/2004 ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 43 DEL 29/07/2009 - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DEL CASENTINO CON IL COMUNE DI POPPI QUALE COMUNE CAPOFILA - APPROVAZIONE

Oggi, 30/04/2010 alle ore 18,00 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. Esce il Consigliere Mantini Andrea
Presiede la seduta la Sig. Bensi Beatrice nella sua qualità di Presidente .

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1 BERNARDINI Daniele	P	12 PAPERINI Mara	P
2 BENDONI Barbara	A	13 PIANTINI Fabrizio	A
3 BENSI Beatrice	P	14 ROSSI Mauro	P
4 CAPORALI Matteo	P	15 VANNUCCI Valdo	A
5 CONTICINI Luca	P	16 AGOSTINI Saverio	A
6 DETTI Giovanni	P	17 GIOVANNINI Alessandro	A
7 DONATI Gianluca	P	18 MAZZETTI Daniela	A
8 FRATTA Lara	P	19 MELLINI Lorenzo	A
9 MANTINI Andrea	A	20 PARRI Luciano	A
10 MARTINI Michele	P	21 POLVERINI Silvano	A
11 NASSINI Renato	P		

risultano presenti n. 11 e assenti n. 10

ASSESSORI ESTERNI presenti: Lorenzoni Federico
Scrutatori i Signori:

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il dr. Liberto Giuseppe assistito da Boschi Luigina

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA NO

ALLEGATI NO

DISCUSSIONE CC Punto 6) odg cc 30/04/2010 CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE MISURE STRAORDINARIE URGENTI E SPERIMENTALI INTEGRATIVE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2003 – 2005 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 29/07/2009 – GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DEL CASENTINO CON IL COMUNE DI POPPI QUALE COMUNE CAPOFILA – APPROVAZIONE (delibera n. 39)

Presidente Bensi:” Questo è stato presentato dai consiglieri di minoranza , e siccome dal Comune capofila c'è pervenuta una convenzione ulteriormente aggiornata, è per questo che noi troviamo all'ordine del giorno un punto aggiuntivo che troveremo al numero 9 e quindi sarà poi di seguito illustrata, per quanto riguarda la convenzione ultima pervenuta con gli ultimi aggiornamenti, quindi ora andiamo a votare il punto numero 6. Favorevoli? Nessuno Contrari? 11.”

OGGETTO ; Convenzione per la gestione in forma associata delle misure straordinari urgenti e sperimentali integrative delle azioni previste dal programma di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione Consiglio Regionale n.51/2004



IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che il Consiglio della Regione Toscana, con deliberazione n. 43 del 29.7.09, ha approvato un programma sperimentale per l'attuazione di misure straordinarie, urgenti e sperimentali integrative delle azioni previste dal programma di edilizia residenziale pubblica 2003 - 2005;

Considerato che nel programma suddetto sono previste anche le misure B "Sviluppo e qualificazione dell'edilizia residenziale pubblica in locazione o canone sociale"; la misura C "Concorso alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziali destinati alla locazione a canone sostenibile per almeno 15 anni" per le quali, l'accesso da parte dei comuni è previsto in forma singola solo per quelli che superano i 30.000 ab. mentre per gli altri è possibile accedere ai bandi solo in forma associata e raggiungendo quantomeno il numero di 20.000 abitanti;

Considerato che i comuni facenti parte della Comunità Montana del Casentino ritengono opportuno organizzare la forma associata di tale servizio con l'affidamento ad un Comune capofila fra di essi delle funzioni previste nella deliberazione regionale 43 citata;

Dato atto che in ambedue le misure, le funzioni da svolgere in forma associata riguarda l'esercizio delle funzioni di competenza comunale connesse con l'attuazione degli interventi, compreso l'organizzazione dei bandi e delle graduatorie (in particolare nella misura C);

Constatato che i 13 Comuni facenti parte della Comunità Montana del Casentino raggiungono complessivamente oltre 47.000 abitanti;

Considerato altresì che;

- che l'art.11 della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994 "Nuove disposizioni per le zone montane" attribuisce alle Comunità Montane il compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
- che l'art. 27 del D.Lgs., n. 267/2000 prevede tra i compiti istituzionali della Comunità Montana - Unione dei Comuni la gestione associata dei servizi e funzioni comunali;

Visto la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 18 del 23.11.2009 con cui si approvava la proposta di gestire il servizio di che trattasi in forma associata prevedendo la Comunità Montana quale ente capofila;

Considerato che successivamente è stato appurato che per la partecipazione ai bandi è necessario che l'ente capofila sia un'amministrazione comunale;

Vista la successiva deliberazione della Conferenza dei Sindaci n.20 del 17/12/09 con la quale veniva individuato l'Ente Capofila nell'attuazione della gestione associata in materia di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Poppi

Ritenuto necessario predisporre una bozza di convenzione modificata rispetto all'originale e procedere alla sua approvazione da parte di tutti i consigli comunali oltrechè dalla Conferenza dei Sindaci;

Visto la (nuova) bozza di convenzione (all. A del presente atto) che disciplina tutti i rapporti giuridici e patrimoniali tra i comuni , Comunità Montana ed Ente Capofila;

Dato atto :

- che l'istituto giuridico tipico con il quale attuare la volontà di gestione del servizio è quello della convenzione, così come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- che la stipula della convenzione, per la gestione associata per lo svolgimento delle funzioni in materia edilizia residenziale pubblica , deve sostanziare l'accordo tra gli Enti definendo l'incontro delle volontà nel presupposto che lo svolgimento delle specifiche funzioni in questione richiede un superiore e comune livello di coordinamento delle azioni esplicate dai singoli Enti;
- che pertanto, mediante la convenzione che mette in essere l'accordo tra i Comuni interessati in ordine alla gestione associata del servizio di cui trattasi, occorre regolare le questioni patrimoniali e procedimentali, al fine del perseguimento del comune interesse;
- che la convenzione in concreto deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, la partecipazione e l'informazione degli utenti, i rapporti finanziari tra convenzionati ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che i Consigli Comunali, nel manifestare la volontà di gestire la materia di cui all'oggetto in forma associata devono conseguentemente:
 - a) approvare lo schema di convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
 - b) trasferire in virtù di quanto negoziato con la convenzione, al Comune di Poppi quale Ente Capofila , nella materia oggetto della convenzione, i poteri di agire in termin propositivi e di sottoscrizione degli atti dovuti a nome e per conto degli enti associati . Stabilire che la convenzione di cui a' precedente punto a) sia stipulata in forma di scrittura privata dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della C.M. nella loro competenza di rappresentanti legali degli Enti, ai quali, i rispettivi Consigli Comunali e la Conferenza dei Sindaci , hanno rilasciato il più ampio mandato;
 - c) di ripartire le eventuali spese di gestione secondo quanto previsto dalla schema di convenzione, sulla base di una previsione di spesa annuale e pluriennale.

Visti gli artt. 24, 27, 28, 30, 33, 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITI i pareri obbligatori favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili come previsto dall'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione:

DELIBERA

- 1) di approvare la parte narrativa del presente atto, che costituisce il presupposto in fatto ed in diritto per le decisioni che seguono;

2) di recepire integralmente la delibera della Conferenza dei Sindaci del Casentino n. 20 del 17/12/09 individuazione Ente Capofila nell'attuazione della gestione associata in materia di edilizia residenziale pubblica;

Eliminato:

3) di approvare lo schema di convenzione di modifica rispetto all'originale approvato con deliberazione della Conferenza dei Sindaci del Casentino n. 18 del 23/11/09 che, allegato al presente atto sotto la lettera "A" ne costituisce parte integrante e sostanziale, definendo i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

4) di stabilire che la convenzione di cui al precedente punto 3) sia stipulata in forma di scrittura privata non autenticata dai Sindaci e dal Presidente pro-tempore, nella loro competenza di legali rappresentanti dell'Ente di appartenenza, ai quali è rilasciato ogni più ampio mandato;

5) di disporre che le risorse di cui alla convenzione compreso l'eventuale contributo incentivante relativo alla LR., n. 40/2001 dovranno essere impiegate dalla Comunità Montana per la gestione associata dei servizi comunali con particolare riferimento a questa specifica materia;

Eliminato: il

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Presenti n. – Favorevoli n. - Astenuti n. - Contrari n.

D E L I B E R A

- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134- 4° comma del D.Lgs.267/2000.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE MISURE
STRAORDINARIE, URGENTI E SPERIMENTALI INTEGRATIVE DELLE AZIONI
PREVISTE DAL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2003 -
2005 APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.R. 26 MAGGIO 2004 N. 51

L'anno Duemilanove (2009) il giorno dieci (17) del mese di dicembre presso la sede
di Comunità Montana del Casentino posta in Poppi, Via Roma n. 203 - Ponte a Poppi

Tra

- la **Comunità Montana Casentino** nella persona di Sandro Sassoli, nato a Poppi il 21 luglio 1952 in qualità di Presidente,
- il **Comune di Bibbiena** nella persona di Bernardini Daniele nato a Bibbiena il 27/07/64 nella sua qualità di Sindaco
- il **Comune di Castel Focognano** nella persona di Mario Ferrini nato a Castel Focognano il 06.08.1954, nella sua qualità di Sindaco;
- il **Comune di Castel San Niccolò** nella persona di Paolo Renzetti, nato a Bibbiena l' 11.02.1966, nella sua qualità di Sindaco;
- il **Comune di Capolona** nella persona di Marco Brogi nato a San Giovanni Valdarno il 22.08.1964, nella sua qualità di Sindaco;
- il **Comune di Chitignano** nella persona di Marcello Biagini, nato a Bibbiena il 21.08.1964 nella sua qualità di Sindaco;
- il **Comune di Chiusi della Verna** nella persona di Umberto Betti, nato a Bibbiena il 03.04.1954 nella sua qualità di Sindaco;
- il **Comune di Montemignao** nella persona di Massimiliano Mugnaini, nato a Firenze il 04.05.1953, nella sua qualità di Sindaco;
- il **Comune di Ortignano Raggiolo** nella persona di Fiorenzo Pistolesi nato a

Arezzo il 29.09.1953, nella sua qualità di Sindaco;

- il Comune di Poppi nella persona di Graziano Agostini nato a Poppi il

08.02.1956, nella sua qualità di Sindaco;

- il Comune di Pratovecchio nella persona di Gianni Verdi, nato a Stia il

03.08.1966, nella sua qualità di Sindaco;

- il Comune di Stia nella persona di Luca Santini, nato a Stia il 03.08.1996,

nella sua qualità di Sindaco;

- Il Comune di Subbiano nella persona di Maggini Ilario nato a Subbiano il

05.02.52, nella sua qualità di Sindaco

- il Comune di Talla nella persona di Francesco Rocchio, nato a Grosseto il

13.01.1965, nella sua qualità di Sindaco;

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 51 del 26 maggio 2004 la regione Toscana provvedeva ad approvare il "Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003 – 2005";

- tutte le risorse di cui al detto programma sono state utilizzate, e che la Regione Toscana con Deliberazione n. 43 del 29 luglio 2009, ha ritenuto necessaria ed urgente l'attivazione di ulteriori interi investimenti pubblici e privati per far fronte ai livelli di disagio sociale ed economico causati dall'attuale crisi internazionale integrando gli stanziamenti previsti dal programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003 – 2005 per un importo complessivo di € 143.000.000,00;

- l'allegato A della detta Deliberazione del C.R.T. n. 43/2009 prevede espressamente che possano presentare domanda per le misure "B" e "C" dello stesso allegato soltanto i comuni capoluogo di provincia, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti i comuni confinanti con quelli capoluogo di provincia o con quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, purchè agenti in associazione con

questi nonché i restanti comuni agenti in forma associata per una popolazione complessiva superiore ai 20.000 abitanti;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - (Oggetto della convenzione)

I comuni come sopra rappresentati conferiscono la delega delle funzioni inerenti la Misura B dell'allegato A alla Deliberazione del C.R.T. n. 43/2009 – Sviluppo e qualificazione dell'edilizia residenziale pubblica in locazione e canone sociale, nonché delle funzioni inerenti la Misura C dell'allegato A alla Deliberazione del C.R.T. n. 43/2009 – Concorso alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale destinati alla locazione a canone sostenibile per almeno 15 anni, al Comune di Poppi - considerato Ente capofila - che opererà in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 2 ((Dimensione territoriale)

I Comuni aderenti alla convenzione sono i seguenti: Bibbiena, Castel Focognano, Castel S. Niccolò, Capolona, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Subbiano, Stia, e Talla.

Art. 3 (Funzioni, attività e servizi conferiti all'ente delegato)

Al Comune di Poppi competono in particolare le seguenti funzioni:

1. per quanto riguarda la Misura B dell'allegato A alla Deliberazione del C.R.T. n. 43/2009 – Sviluppo e qualificazione dell'edilizia residenziale pubblica in locazione e canone sociale:

a. predisposizione delle proposte di intervento e loro presentazione alla società di gestione di cui alla L.R. 77/1998, ivi compresa la fase discussione e decisione dei criteri di priorità di intervento da concordare preventivamente in sede di LODE;

b. l'esercizio delle funzioni di competenza comunale connesse con l'assegnazione e la gestione degli alloggi;

2. Per quanto riguarda la Misura C dell'allegato A alla Deliberazione del C.R.T. n. 43/2009 – Concorso alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale destinati alla locazione a canone sostenibile per almeno 15 anni:

a. selezione dei soggetti attuatori privati seguendo, fra l'altro, i criteri determinati dal punto 5 della stessa misura "C" ;

b. predisposizione delle singole proposte di intervento e loro presentazione alla società di gestione di cui alla L.R. 77/1998;

c. l'esercizio di tutte le funzioni di competenza comunale connesse con l'attuazione degli interventi e la gestione degli alloggi.

Art. 4 (Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni)

Resta di competenza dei singoli Enti associati, l'attività di recepimento delle domande per la realizzazione degli interventi e quelle di assegnazione e la loro successiva trasmissione all'Ente Capofila per la loro trattazione in forma associata c/o la conferenza dei sindaci, organo esecutivo della Comunità Montana del Casentino.

Eliminato: e gestione

Eliminato:

Eliminato:

Art. 5 (Organizzazione per lo svolgimento delle funzioni)

1. La gestione dei procedimenti previsti dalla presente convenzione avverrà tramite gli uffici dell'Area Tecnica del Comune di Poppi che svolgeranno funzioni di back office e front end; le proposte dal presentare all'approvazione della Conferenza dei Sindaci saranno istruite dagli uffici suddetti, inviate al Servizio Assetto del Territorio della Comunità Montana del Casentino e predisposte a cura di un comitato tecnico formato da un tecnico per ciascun comune interessato al procedimento nonché da un coordinatore del comitato, nominato dalla Comunità Montana fra il proprio personale dipendente. Tale commissione potrà essere ampliata da altre figure tecniche (professionisti esperti), a seconda della complessità del progetto e in base alle diverse discipline che devono essere trattate, potrà, se necessario, essere

Eliminato: Servizio Assetto del Territorio della Comunità Montana

Eliminato: da

Eliminato: responsabile

attivata anche una specifica consulenza in campo giuridico legale.

2. La comunità montana, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, potrà adottare norme di uso organizzative della funzione.

3. La dotazione di personale, strumenti e risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni delegate saranno stabilite annualmente dall'Ente Capofila, su parere conforme della Conferenza dei Sindaci.

Eliminato: delegato

4. I Comuni si impegnano, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario, avvalendosi indicativamente, e salvo verifica ad attività iniziata, di professionalità interne anche appositamente formate e riqualificate.

5. Ciascun Ente delegante provvederà ad individuare, un referente per le attività della gestione associata.

Art. 6 (Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci effettua le consultazioni e le verifiche relative all'attuazione degli obiettivi della presente convenzione. La conferenza dei sindaci, stante la specificità della funzione oggetto della presente convenzione, potrà di volta in volta essere integrata alla partecipazione degli assessori dei singoli comuni competenti alla materia.

2. La Conferenza dei Sindaci stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi della funzione, esamina le questioni di interesse comune, fornisce direttive all'ente delegato e verifica la rispondenza dell'azione di questo ai programmi delle rispettive Amministrazioni; spetta in particolare alla Conferenza dei Sindaci l'approvazione delle proposte di intervento da presentare alla società di gestione di cui alla L.R. 77/1998.

Art. 7 (Decorrenza, durata della convenzione - esercizio del diritto di recesso)

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione ed

una durata di anni cinque.

2. La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza mediante consenso espresso dai comuni aderenti e dalla comunità montana con apposita deliberazione assunta dalla Conferenza dei Sindaci; resta salvo il fatto che nel caso in cui la presente convenzione giunga alla sua naturale scadenza il regime da essa stabilito viene prorogato fino alle successive decisioni prese in ordine al suo rinnovo dalla stessa Conferenza dei Sindaci.

3. I procedimenti in corso alla data di sottoscrizione della presente convenzione restano di competenza di ciascun comune.

4. Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascuno dei Comuni associati non prima di un anno dalla costituzione della gestione associata, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri Comuni aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

5. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico del Comune recedente le spese fino alla data di operatività del recesso. La Conferenza dei Sindaci stabilisce altresì i rapporti economici, finanziari conseguenti al recesso unilaterale, compreso gli aspetti inerenti le risorse umane e materiali impiegate nella gestione.

6. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti i Comuni aderenti, con apposita deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Anche in tal caso, i rapporti tra i comuni conseguenti alla cessazione sono disciplinati dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 8 (Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)

1. Le parti concordano che i costi inerenti i servizi forniti sono a carico della comunità montana.

2. La comunità montana gestisce le risorse secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio e nel relativo PEG ove esistente.

3. La comunità montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata; eventuali contributi ottenuti a tale titolo da parte dei comuni singoli o da parte della comunità montana potranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione dal costo complessivo di funzionamento ordinario della gestione o comunque destinati, su decisione della Conferenza dei Sindaci, all'incentivazione delle gestioni associate.

4. In ogni caso la Conferenza dei Sindaci potrà successivamente deliberare una compartecipazione a carico dei comuni dei costi della gestione, stabilendo altresì le modalità di ripartizione tra gli stessi comuni e la Comunità Montana dei detti costi.

Art. 9 (Dotazione di personale)

1. Il personale preposto all'ufficio associato è quello reputato necessario dalla Conferenza dei Sindaci sulla base di un organigramma funzionale proposto dal responsabile.

Le necessità operative del servizio potranno essere soddisfatte utilizzando personale della comunità montana o dei comuni associati, tramite trasferimento o comando o distacco, a tempo parziale o meno. La comunità montana potrà anche avvalersi di collaborazioni esterne sia per le attività tecnico-amministrative che per consulenze e/o prestazioni ad alto contenuto professionale.

2. L'ufficio associato sarà fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che

consentono il collegamento in rete (internet o intranet) tra i Comuni associati, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.

Art. 10 (Beni e strutture)

1. Il servizio ha sede presso la comunità montana del Casentino, via Roma, 203

– Ponte a Poppi (Ar)

2. Per l'esercizio della funzione, il personale addetto utilizzerà le strutture e gli strumenti in dotazione del Servizio Assetto del Territorio salvo la necessità di beni, attrezzature tecniche, software o hardware specifico; in tal caso dovrà essere predisposto uno specifico piano di investimenti da approvarsi da parte della Conferenza dei Sindaci.

Art. 11 (Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili ai contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi medesima forma.

Ponte a Poppi li 10.12.2009

• Comunità Montana del Casentino

Sandro Sassoli

• Comune di Bibbiena

Bernardini Daniele

• Comune di Capolona

Marco Brogi

• Comune di Castel Focognano

Mario Ferrini

•Comune di Castel San Niccolò

Renzetti Paolo

•Comune di Chitignano

Marcello Biagini

•Comune di Chiusi della Verna

Umberto Betti

•Comune di Montemignaio

Massimiliano Mugnaini

•Comune di Ortignano Raggiolo

Fiorenzo Pistolesi

•Comune di Poppi

Graziano Agostini

•Comune di Pratovecchio

Gianni Verdi

•Comune di Stia

Luca Santini

Comune di Subbiano

Maggini Ilario

•Comune di Talla

Francesco Rocchio



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

SERVIZIO URBANISTICA

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE MISURE STRAORDINARIE URGENTI E SPERIMENTALI DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2003-2005 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N.51 DEL 26/05/2004 ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N.43 DEL 29/07/2009-GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DEL CAASENTINO CON IL COMUNE DI POPPI QUALE COMUNE CAPO FILA-APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 05/04/2002, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: **CONTRARIO** per le seguenti motivazioni:

CONTRARIO per le seguenti motivazioni:

- 1)- l'Art.2 dell'avviso pubblico (riservato ai comuni toscani) dell'allegato "A" (MISURE STRAORDINARIE E URGENTI MISURA "B" SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DELL'E.R.P. IN LOCAZIONE A CANONE SOCIALE), AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DECRETO N.5110 DEL 15/10/2009 PUBBLICATO SUL B.U.R.T. DEL 15/10/2009, DETTO ARTICOLO AL PUNTO C PREVEDE CHE POSSANO PARTECIPARE I COMUNI PURCHE' AGENTI IN FORMA ASSOCIATA PER ALMENO DUE COMUNI CONTIGUI E UNA POPOLAZIONE COMPLESSIVA 20.000 ABITANTI COME DA RISULTATI ISTAT BILANCIO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2008 DECRETO N.5268 DEL 26/10/2009, NON E' PREVISTO IL COLLEGAMENTO AD ALTRI ENTI (COMUNITA' MONTANA-PROVINCIA-AREZZO CASA S.P.A.O ALTRO ECC.);
- 2)- LO SCHEMA DI CONVENZIONE TRASMESSO DAL COMUNE CAPO FILA POPPI E PRESENTATO DALLA MINORANZA IN DATA 24/03/2009 PROT.6615, RISULTA NON IN LINEA CON QUANTO PREDISPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA CON GLI ATTI RELATIVI ALLE MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER L'E.R.P., COME PER ESEMPIO LA DURATA DELLA CONVENZIONE, SECONDO GLI ATTI REGIONALI SI DESUME CHE DEBBA ESSERE A TEMPO INDETERMINATO E NON DETERMINATO COME STABILITO SIA NELLO SCHEMA PRESENTATO DAL COMUNE CAPO FILA SIA DALLO SCHEMA PRESENTATO DALLA MINORANZA (EVENTUALMENTE DOVRA' ESSERE INTERPELLATO LA R.T. TRAMITE IL LODE O AREZZO CASA S.P.A.);
- 3)- LO SCHEMA INVIATO CON LETTERA IN DATA 26/03/2010 PROT.40614/M 7.8,

ESSENDO UNO SCHEMA CHE HANNO USATO ANCHE LE ALTRE E VALLATE DELLA PROVINCIA DI AREZZO E' STATO PREDISPOSTO SICURAMENTE CONSULTANDO L'UFFICIO CASA DELLA R.T., RISULTA QUINDI PIU' ATTENDIBILE ED ATTINENTE ALLE MODALITA' DEL FINANZIAMENTO IN OGGETTO PROGRAMMA E.R.P. 2003-2005 DELIBERA C.R. N.51 DEL 26/05/2004;

4) A MODESTO AVVISO DEL SOTTOSCRITTO CHE HA SEGUITO NEGLI ULTIMI 25 ANNI L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. DEL COMUNE DI BIBBIENA SECONDO QUANTO IMPARTITO DALLE L.R. N.96/1996 EX 25 DEL 04/05/1989 E L.R. N.77/1978, DELEGANDO UN UFFICIO UNICO PER TUTTO IL CASENTINO IL SERVIZIO AVRA' SICURAMENTE UN PEGGIORAMENTO INOLTRE SI DOVRA' CHIARIRE SE QUESTO EVETUALE UFFICIO DOVRA' GESTIRE ANCHE L'ATTUALE PATRIMONIO DI E.R.P., SI RICORDA CHE I SOGGETTI RICHIEDENTI L'ALLOGGIO DI E.R.P. SONO FAMIGLIE PARTICOLARI, COMPRESO ANZIANI GIOVANI COPPIE ED ALTRI CON ESIGENZE DI VARIO TIPO ECONOMICO-SOCIALE-IGIENICO ECC..

Bibbiena, 09/04/2010

IL RESPONSABILE DELL'U.O. N.5
(GEOM.GRAZIANO BINOZZI)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

FAVOREVOLE, SEGNALANDO I SEGUENTI ELEMENTI:

Bibbiena, _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

(Dott. Marco Bergamaschi)

△
SI PRENDE ATTO DI QUANTO PREVISTO AL COMMA 1 DELL'ART. 8
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE (COSTI A CARICO DELLA CMC)

NEL CASO VENISSE RO PREVISTE COMPARTICIPAZIONI A CARICO DEI COMUNI
BECORRERA' VOLTA IN VOLTA INTERVENIRE CON VARIAZIONI DI BILANCIO
UTILIZZANDO O ECONOMIE DI SPESA O MAGGIORI ENTRATE

12/4/2010

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE MISURE STRAORDINARIE URGENTI E SPERIMENTALI INTEGRATIVE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2003-2005 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 51 DEL 26/05/2004 ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 43 DEL 29/07/2009 - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DEL CASENTINO CON IL COMUNE DI POPPI QUALE COMUNE CAPOFILA - APPROVAZIONE

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
B. BENSI



IL SEGRETARIO
G. LIBERTO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 11/05/2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267

N. 863


Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 11/05/2010



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 11/05/2010 al 26/05/2010 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 863 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione::

-è divenuta esecutiva il **22/05/2010** essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni

(oppure).....

Bibbiena, li' _____

IL SEGRETARIO GENERALE